



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE
SACO X

SACO - AOO SACO
REGISTRO UFFICIALE
0012725 - 06/08/2009

Roma, 06 AGO. 2009

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Oggetto: etichettatura dei prodotti biologici.

Ispettorato Centrale per il Controllo della
Qualità dei Prodotti Agroalimentari
Via Quintino Sella, 42
00187 ROMA

Confederazione Italiana Agricoltori
Via Mariano Fortuny 20
00196 Roma

Confagricoltura
C.so V. Emanuele 101
00197 Roma

Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 Roma

AIAB
Via Piave 14
00187 Roma

Federbio
Via Marconi, 71
40122 Bologna

AMAB
Via Montebello 1
61030 Isola del Piano (PS)

Terra Sana Italia
Via Vivaldi, 10
61030 Montefelcino (PU)

Associazione per
l'Agricoltura Biodinamica
Via Privata Vasto, 4
20122 Milano

Lega Coop. Agroalimentare,
Via Guattani 9
00161 Roma

AGCI Agrital,
Via A. Borgoni 78
00153 Roma

Fedagri – Confcooperative,
via Torino 146
00184 Roma

Federalimentare
Viale Pasteur 10
00144 Roma

Organismi di controllo
Loro sedi

Si fa riferimento a quanto segnalato dagli addetti al settore "agricoltura biologica" in relazione alla necessità di ricevere da parte della scrivente Amministrazione specifiche indicazioni in materia di etichettatura alla luce delle disposizioni previste dal nuovo Reg. (CE) n. 834/07 e relativo regolamento di attuazione.

A tal proposito si dispone quanto segue:

1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell' art. 24 paragrafo 1 lettera a) Reg. (CE) n. 834/2007, è rappresentato dal codice attribuito dal MiPAAF a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare;

2) Al codice di cui al precedente punto 1), come specificato all'art. 58 paragrafo 1 lettera b) Reg. (CE) n. 889/2008, è aggiunto il termine BIO tra la sigla IT e il codice dell'Organismo di controllo, che è rappresentato da tre lettere. Tale codice deve essere preceduto dalla dicitura: "Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF"

3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti confezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo ai sensi dell'art. 9 del presente Decreto. Il codice è preceduto dalla dicitura "operatore controllato n.....".

Si fornisce un esempio di stringa:

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF	Operatore controllato n.
IT BIO XXX	XXXX

4) Nelle more della definizione di specifiche norme per la produzione di "vino e prodotti ottenuti da vino da agricoltura biologica" da parte della Commissione UE, viene consentita la possibilità di fare riferimento in etichetta al metodo di produzione biologica esclusivamente per le uve.

Si fa presente che la suddetta disposizione è prevista anche nella proposta di Decreto Ministeriale recante "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/08, 1235/08 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici", attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni..

Il Capo Dipartimento
(Giuseppe Nezzo)

